PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Art. 2

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 955.150 annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 4 giugno 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)
Estremi	Legge 17 maggio 2005, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/partecipazione-dell-italia-alle-operazioni-civili-di-mantenimento-2005/art-2-copertura-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it